

ORDINANZA N. 38 DEL 06/12/2021

Servizio proponente: SERVIZIO POLIZIA LOCALE, COMMERCIO E ATTIVITA' PRODUTTIVE, GESTIONE BOSCHI

OGGETTO: **OBBLIGO DI UTILIZZO DELLE MASCHERINE ALL'APERTO NEI LUOGHI IN CUI NON SIA POSSIBILE IL DISTANZIAMENTO INTERPERSONALE O SI RENDANO POSSIBILI SITUAZIONI DI AFFOLLAMENTO E ASSEMBRAMENTO DI PERSONE.E IN OCCASIONE DI EVENTI DI INTRATTENIMENTO E SPETTACOLO PUBBLICI E PRIVATI ORGANIZZATI SU SUOLO PUBBLICO NEL PERIODO 06 DICEMBRE 2021 – 15 GENNAIO 2022**

IL SINDACO

PREMESSO che l'Organizzazione mondiale della Sanità con Ordinanza del 30 gennaio 2020, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 26 del 01.02.2020, ha dichiarato l'epidemia de COVID 19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

CONSIDERATO che il Consiglio dei Ministri ha deliberato di prorogare fino al 31 dicembre 2021 lo stato di emergenza nazionale e ha deciso le modalità di utilizzo del Green Pass;

VISTO che l'Ordinanza del Ministro della Salute n. 779 del 11 giugno 2021 ha collocato la regione Lombardia in zona bianca a partire dal successivo 14 giugno, condizione che prevedeva la pressoché totale riapertura delle attività economiche e la libera fruizione degli spazi pubblici;

PREMESSO che l'Ordinanza del Ministro della salute del 22 giugno 2021 – Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID 19 in zona bianca – pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 148 del 23 giugno 2021, ha stabilito che dal 28 giugno nelle zone bianche cessa l'obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie negli spazi all'aperto, fatta eccezione per le situazioni in cui non possa essere garantito il distanziamento personale o si configurino assembramenti o affollamenti;

CONSIDERATO che l'art. 9 bis del Decreto legge n. 52 del 22 aprile 2021 stabilisce che a partire dal 06 agosto 2021 l'accesso alle sagre ed alle fiere è consentito in zona bianca esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID 19;

VISTO Il Decreto Legge approvato dal Consiglio dei Ministri n. 48 del 25.11.2021, che introduce una nuova disciplina per la certificazione verde di cui al Decreto legge n. 52 del 22 aprile 2021 nel periodo 06 dicembre 2021 – 15 gennaio 2022;

VISTO che nel Comune di Bormio, a far data dal 06 dicembre 2021 e fino al 15 gennaio 2022, periodo di vigenza delle previsioni di cui al Decreto Legge n. 48 del 25.11.2021, verranno organizzati una serie di eventi su area pubblica per celebrare le festività natalizie quali mercatini, attività di somministrazione di alimenti e bevande all'aperto, spettacoli e intrattenimenti con plausibile notevole afflusso di visitatori ed ospiti;

CONSIDERATO che a causa del clima di naturale convivialità che caratterizza manifestazioni di tal natura e che induce i partecipanti ad affievolire la normale soglia di attenzione, si possono determinare condizioni di obiettiva impossibilità a mantenere un congruo distanziamento far le persone, con insorgenza di rischio oggettivo di propagazione del contagio attraverso la trasmissione aerea del virus;

RITENUTO anche che nel periodo di validità del Decreto Legge n.48/2021 nel Comune di Bormio ci sarà un notevole afflusso di turisti;

TENUTO CONTO che l'uso del dispositivo di protezione individuale (mascherina) costituisce un presidio sanitario che aiuta a limitare la diffusione del virus in aggiunta ad altre misure di protezione e di igiene personale, tutte misure ancora vigenti e che saranno oggetto di espressa previsione nei piani organizzativi e nelle autorizzazioni delle diverse manifestazioni in programma;

VERIFICATO che è in corso un aumento progressivo dei contagi da COVID 19, come confermato dai monitoraggi giornalieri dell'osservatorio epidemiologico del Sistema Socio Sanitario Regione Lombardia ATS della Montagna;

RITENUTO pertanto indispensabile provvedere a disporre l'uso obbligatorio della mascherina nel periodo ricompreso tra il 06 dicembre 2021 ed il 15 gennaio 2022 su tutte le aree pubbliche all'aperto che ospiteranno manifestazioni quali mercatini, attività di somministrazione di alimenti e bevande all'aperto, spettacoli e intrattenimenti, celebrazioni legate alla tradizione religiosa del Natale oltre che su tutte quelle vie del Comune di Bormio in cui non possa essere garantito il distanziamento interpersonale o si rendano possibili situazioni di affollamento e assembramento di persone;

PRESO ATTO che l'intenzione di adottare provvedimenti contingibili e urgenti in materia di imposizione dell'obbligo di uso della mascherina su spazi all'aperto è stata oggetto di discussione nell'ambito del Comitato di Ordine e Sicurezza Pubblica riunitosi in data 29 novembre 2021 presso la Prefettura di Sondrio, e che tale Prefettura con nota del 01 dicembre 2021 ha invitato, ove ne ricorrano i presupposti e soprattutto in occasione di alcune giornate delle prossime festività natalizie ad adottare tali ordinanze, nell'interesse primario della tutela della salute pubblica e del benessere delle relative comunità;

VISTI gli articoli 32, 117 comma 2, lettera q) e 118 della Costituzione;

RICHIAMATI tutti i precedenti decreto-legge, recanti "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19" ed in particolare il decreto legge approvato nel Consiglio dei Ministri n° 48 del 25.11.2021 recante "Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali";

VISTA l'ordinanza del Ministro della Salute del 28 ottobre 2021, pubblicata sulla gazzetta ufficiale n. 260 del 30.10.2021 Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;

VISTI gli artt. 50 e 54 del d. lgs. n. 267/2000, così come modificato dalla legge 18 aprile 2017, nr. 48 "conversione in legge del Decreto Legge nr. 14 del 20.02.2017";

VISTI gli artt. 191 e 192 del Decreto L.vo nr. 152 del 03.04.2006 “Norme in materia ambientale”;

VISTO Il testo Unico per le leggi di Pubblica Sicurezza regio Decreto 18.06.1931, nr. 773 ed il relativo Regolamento di Esecuzione Regio Decreto 06.05.1940, nr. 635;

VISTA La legge 24.11.1981, nr. 689 e ss. mm.ii;

ORDINA

Nel periodo dal 06 dicembre 2021 al 15 gennaio 2022 nel Comune di Bormio, su qualsiasi area all’aperto ove verranno organizzati una serie di eventi su area pubblica per celebrare le festività natalizie quali mercatini, attività di somministrazione di alimenti e bevande all’aperto, spettacoli e intrattenimenti, è fatto obbligo di indossare la mascherina chirurgica o di comunità.

Tale prescrizione non si applica ai bambini di età inferiore ai sei anni e per chi è affetto da comprovate condizioni di salute non compatibili con l’uso continuativo della mascherina.

Il dispositivo di protezione individuale andrà altresì utilizzato su tutte le aree all’aperto del territorio comunale in tutte le situazioni in cui non possa essere garantito il distanziamento interpersonale o si rendano possibili situazioni di affollamento e assembramento di persone.

Le violazioni alle prescrizioni della presente Ordinanza è sanzionata ai sensi dell’art. 4 comma 1, 3, 5 e 9 del Decreto Legge 25 marzo 2020 n. 19 convertito con modificazioni dalla Legge 22 maggio 2020 n. 35. .

DEMANDA

Agli organi di Polizia di vigilare ai fini del rispetto delle prescrizioni di cui alla presente ordinanza.

DISPONE

Che della presente ordinanza sia data la massima diffusione attraverso il sito web: www.comune.bormio.so.it

Del presente provvedimento è data comunicazione:

1. Alla Prefettura di Sondrio;
2. Alla Questura di Sondrio;
3. Alle Forze dell’Ordine ai fini della sua esecuzione
4. Ai diversi soggetti organizzatori di eventi.

La presente ordinanza sarà resa nota al pubblico mediante affissione all’albo comunale online.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo della Regione Lombardia entro 60 giorni dalla notifica dello stesso, ai sensi della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni dalla data di notifica del provvedimento medesimo, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza.

IL SINDACO
CAVAZZI SILVIA / InfoCamere S.C.p.A.
Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D.Lgs 7/3/2005 n. 82 e s.m.i.)